

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05 DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL SUBENTRO DI NUOVA ATTIVITA' NEL FABBRICATO INDUSTRIALE UBICATO IN VIA MONTINI (PROPRIETA' DITTA BECCHETTI RE s.r.l.).

DELIBERA DI ADOZIONE G.C. N. 76 DEL 13.05.2014.

Relatore: ass. Roberto Chindamo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 13/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 12/05, il Piano Attuativo di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. la deliberazione sopra menzionata è stata depositata negli uffici comunali, unitamente a tutti gli elaborati, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 22/05/2014;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2 della stessa legge regionale gli atti sopra menzionati sono stati altresì pubblicati nel sito informatico dell'Amministrazione comunale;
- ai sensi dell'art. 3.1.14 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo approvato con D.G.R. 4/45266 del 25/07/1989, il Piano attuativo in oggetto è stato trasmesso al Responsabile del Servizio n. 1 dell'Asl di Brescia, per l'acquisizione del parere tecnico, in data 28/05/2013, prot. N. 19508;
- ai sensi dell'art. 39 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 lo schema di provvedimento e la delibera di adozione con i relativi allegati tecnici, sono stati pubblicati sul sito informatico dell'Amministrazione comunale;

Preso atto che il Responsabile del Servizio n. 1 dell'Asl di Brescia ha emesso parere igienico sanitario favorevole ai sensi dell'art. 3.1.14 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo condizionato alle seguenti prescrizioni:

- 1) le operazioni di carico e scarico merci dovranno avvenire nel rispetto degli orari dedicati prettamente al riposo e comunque nella fascia diurna (8,00-22,00);
- 2) durante tali operazioni, i motori dei mezzi dovranno essere mantenuti spenti; a tal fine l'azienda dovrà affiggere apposita cartellonistica;

Preso altresì atto che la nuova attività che si insedia (magazzino) è compatibile con le previsioni di cui all'art. 7, comma 5 delle NTA del P.R. in quanto l'area è dotata di parcheggi in misura superiore al minimo previsto (50% del 15% della Slp) ed è di agevole accesso;

Vista l'allegata dichiarazione del Responsabile del Procedimento del 04/07/2014, prot. gen. N. 24253 da cui risulta che nel termine dei quindici giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito non sono pervenute osservazioni;

Considerato che al punto 4 del deliberato della deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 13/05/2014 relativa all'adozione del presente piano attuativo, era stato previsto che prima della definitiva approvazione del piano gli allegati dovevano essere modificati nella parte in cui prevedevano la disponibilità del lottizzante di

asservire all'uso pubblico il parcheggio posto al secondo piano seminterrato di mq 253,64 in quanto la superficie da destinare ad attrezzature pubbliche prevista all'art. 6 del Piano dei Servizi è stata interamente reperita;

preso atto che i proprietari con accordo bonario del 29.07.1986 e relativa convenzione urbanistica del medesimo periodo avevano manifestato la volontà di cedere le aree identificate al mappale n. 15/p del Fg 22 N.C.T. Le aree sopraccitate risultano utilizzate da oltre 20 anni quale sede stradale;

considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 21 della Legge 448 del 23/12/1998 "in sede di revisione catastale è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari";

che attualmente risulta in corso presso l'ufficio Patrimonio la procedura per la definizione dell'acquisizione delle predette aree;

Che alla luce di quanto sopra specificato, in data 10/06/2014, prot. N. 21053, la Ditta Becchetti Re s.r.l. ha presentato la documentazione modificata e rettificata all'interno della quale risulta stralciata la previsione di asservimento all'uso pubblico del parcheggio di proprietà privata avente superficie pari a mq 253,64 e ubicato al 2° piano seminterrato del fabbricato oggetto di piano attuativo;

Che complessivamente la documentazione definitiva da allegare alla presente deliberazione risulta essere la seguente:

- ✓ relazione tecnica-illustrativa dell'intervento (*rettificata in seguito all'integrazione del 10/06/2014, prot. 21053*);
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ bozza convenzione urbanistica (*rettificata in seguito all'integrazione del 10/06/2014, prot. 21053*);
- ✓ studio previsione di impatto acustico;
- ✓ estratto N.C.T.R. – estratto p.g.t. vigente – estratto p.g.t. adottato;
- ✓ tav. u: planimetria generale, planimetria generale cessioni, piante piani 2° seminterrato, 1° seminterrato e terra, sezione A-A. (*rettificata in seguito all'integrazione del 10/06/2014, prot. 21053*).

Visto il progetto delle opere di urbanizzazione con particolare riferimento alla "Planimetria generale delle cessioni" della tavola "U", si ritiene di specificare:

- che dovranno essere cedute anche le aree del marciapiede posto di fronte ai parcheggi sul limite del fabbricato esistente;
- che dovranno essere realizzate tutte le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche (scivoli) per l'accesso ai marciapiedi;

Richiamato l'art. 14 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n., contrari n., astenuti n. resi in forma palese dai n. consiglieri comunali presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. di approvare il Piano Attuativo relativo al subentro di nuova attività in porzione di fabbricato industriale ubicato in via Montini, di proprietà della Ditta Becchetti Re s.r.l. su area catastalmente identificata al mappale n. 15/p del foglio n. 22 N.C.T.R., classificata in zona B2) del Piano delle Regole del vigente P.G.T., come risulta dai seguenti atti ed elaborati allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
 - ✓ relazione tecnica-illustrativa dell'intervento (*rettificata in seguito all'integrazione del 10/06/2014, prot. 21053*);
 - ✓ documentazione fotografica;
 - ✓ bozza convenzione urbanistica (*rettificata in seguito all'integrazione del 10/06/2014, prot. 21053*);
 - ✓ studio previsione di impatto acustico;
 - ✓ estratto N.C.T.R. – estratto p.g.t. vigente – estratto p.g.t. adottato;
 - ✓ tav. u: planimetria generale, planimetria generale cessioni, piante piani 2° seminterrato, 1° seminterrato e terra, sezione A-A. (*rettificata in seguito all'integrazione del 10/06/2014, prot. 21053*);
2. di prescrivere la cessione anche delle aree del marciapiede posto di fronte ai parcheggi sul limite del fabbricato esistente e di realizzare le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche (scivoli) per l'accesso ai marciapiedi, dando atto che, in tal senso, dovranno essere modificati i disegni e tutti gli atti costituenti il piano attuativo prima della stipula della convenzione;
3. di dare atto che presso l'ufficio Patrimonio risulta in corso la procedura per la definizione dell'acquisizione delle aree di cui al bonario accordo del 29.07.1986, catastalmente identificate al mappale n. 15/p del Fg 22 N.C.T;
4. di approvare la monetizzazione delle aree a verde pubblico non cedute nell'ambito del piano attuativo per un importo unitario pari a 100,00 €/mq x mq 13,53 = € 1.353,00 (euro milletrecentocinquantaquattro/00) da versare prima o contestualmente alla stipula della convenzione;
5. di introitare i proventi della monetizzazione delle aree a standards nella misura indicata ai punti precedenti al capitolo 610 "Proventi rilascio Permessi a costruire" del PEG 2014;
6. di autorizzare ed incaricare il Dirigente dell'Ufficio Tecnico a firmare la convenzione urbanistica con facoltà di precisazione dei dati formali, anche a rettifica e variazione di quanto sopra esposto;
7. che sarà rispettato quanto previsto all'art. 39 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 in merito alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;
8. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'Amministrazione comunale;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
11. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.